

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

Publicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli [articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995](#), che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli [articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995](#), relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere A\) e B\)](#), ed all'[articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995](#), riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il comma [12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), nel testo introdotto dall'[articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la

parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il [decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#) recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera a\), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche](#)» ed in particolare l'[articolo 7](#) che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

Visto il [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#) recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera a\), della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del [decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009);

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#) - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

S.I.U.L.P.

S.A.P.

S.I.A.P.

UGL - Polizia di Stato

S.I.L.P. CGIL

CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA

FEDERAZIONE COISP

FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)

per il Corpo di polizia penitenziaria:

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UIL PA PP

Si.N.A.P.Pe

CISL FNS

USPP

F.S.A. - C.N.P.P.

CGIL FP-PP

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#) - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'[articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 \(legge di stabilità 2016\)](#), l'[articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 \(legge di bilancio 2017\)](#), l'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017](#) di «Ripartizione del

Fondo istituito dal predetto *articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)*», e *l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)*;

Visti *l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e *l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995*;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'*articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato *articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995*, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Titolo I

Forze di polizia a ordinamento civile

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#).

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 195 del 1995](#), pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 195 del 1995](#). La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato dall'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è,

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro
Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo / Commissario penitenziario	144,50	23,12	25.232,59
Commissario / Commissario penitenziario	139,00	22,24	24.272,18
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro
Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo e Commissario penitenziario	144,50	36,25	25.390,10
Commissario e Commissario penitenziario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88

Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario	154,00	38,63	27.059,34
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente Capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lorde	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente Capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'[articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli [articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della](#)

legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'[articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#), in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4. Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli [articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#) e [45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08
Commissario/Commissario	51,50	859,20

penitenziario		
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	50,38	825,38
Sostituto Commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice Ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente Capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice Sovrintendente	47,84	728,34
Assistente Capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente Capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

Art. 5. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	60,08	197,93
Polizia Penitenziaria	55,17	182,39
Corpo Forestale dello Stato	44,09	0

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6. Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), come integrate dall'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018	Parametri	Feriale Euro	Notturno o festivo Euro	Notturno festivo Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30

Art. 7. Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'[articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). I permessi di cui

al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#).

Art. 8. Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'[articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽²⁾, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽²⁾, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli [articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽²⁾, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151».

Art. 9. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'[articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339](#) e dall'[articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#), qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'[articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 10. *Orario di lavoro*

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 11. *Trattamento di missione*

1. All'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2](#) è sostituito dal seguente:

«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1^a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.»

Art. 12. *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#) e dell'[articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito con [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'[articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito con [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13. *Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità*

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394](#), applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'[articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), operano anche nei casi previsti dall'[articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78](#).

Art. 14. Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 15. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'[articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 16. Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)
Polizia di Stato	2,55
Polizia Penitenziaria	0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Titolo II

Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 17. *Ambito di applicazione e durata*

1. Ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo n. 195 del 1995](#), pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo n. 195 del 1995](#). La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 18. *Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato dall'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è,

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Brigadiere capo	120,25	19,24	20.998,06
Brigadiere	116,25	18,60	20.299,58
Vice Brigadiere	112,25	17,96	19.601,10
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Appuntato scelto	111,50	17,84	19.470,13
Appuntato	108,00	17,28	18.858,96
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	16,72	18.247,79
Carabiniere/Finanziere	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Brigadiere capo	120,25	30,16	21.129,13

Brigadiere	116,25	29,16	20.426,29
Vice Brigadiere	112,25	28,16	19.723,45
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Appuntato scelto	111,50	27,97	19.591,67
Appuntato	108,00	27,09	18.976,68
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	26,21	18.361,70
Carabiniere/Finanziere	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	32,86	23.018,01
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Brigadiere capo	124,25	31,17	21.831,97
Brigadiere	121,50	30,48	21.348,77
Vice Brigadiere	116,75	29,28	20.514,14
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	30,48	21.348,77
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Appuntato scelto	116,50	29,22	20.470,22
Appuntato	112,00	28,09	19.679,52
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	27,22	19.064,54
Carabiniere/Finanziere	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), come rideterminato dall'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è,

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	62,42	24.927,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	58,40	23.324,55
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	56,06	22.389,79
Brigadiere capo	124,25	55,39	22.122,71
Brigadiere	121,50	54,17	21.633,08
Vice Brigadiere	116,75	52,05	20.787,34
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	54,17	21.633,08
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	52,16	20.831,85
Appuntato scelto	116,50	51,94	20.742,83
Appuntato	112,00	49,93	19.941,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	48,37	19.318,43
Carabiniere/Finanziere	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'[articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli [articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), [articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017](#).

Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'[articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'[articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#), in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 20. Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli [articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#) e [45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	52,98	868,08
Tenente	51,50	859,20
Sottotenente	50,38	825,38
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	51,50	849,90
Luogotenente	51,50	849,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	50,90	840,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	50,90	840,00
Maresciallo capo	50,48	803,98
Maresciallo ordinario	48,92	779,02
Maresciallo	47,38	754,58
Brigadiere capo "qualifica speciale"	48,69	775,39
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	48,69	775,39
Brigadiere capo	48,69	775,39
Brigadiere	47,87	731,77
Vice Brigadiere	47,84	728,34

Appuntato scelto "qualifica speciale"	47,78	662,88
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	47,78	662,88
Appuntato scelto	47,78	662,88
Appuntato	44,17	606,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	44,14	563,44
Carabiniere/Finanziere	43,90	531,70

Art. 21. *Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017*

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Arma dei Carabinieri	61,32	202,80
Guardia di Finanza	60,29	199,95

2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 22. *Lavoro straordinario*

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'[articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184](#), come integrate dall'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio	Feriale	Notturmo o	Notturmo
---	---------	------------	----------

Gradi ed equiparati	2018		festivo	festivo
	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Brigadiere capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Brigadiere	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Brigadiere	116,75	12,16	13,76	15,87
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Appuntato scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Appuntato	112,00	11,66	13,19	15,21
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	10,95	12,39	14,30

Art. 23. Compenso forfettario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfettario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
Carabiniere/Finanziere			
Carabiniere			
Scelto/Finanziere Scelto	I	64,00	128,00
Appuntato			
Appuntato Scelto			
Vicebrigadiere			
Brigadiere			
Brigadiere Capo	II	68,00	136,00
Maresciallo			
Maresciallo Ordinario			
Maresciallo Capo			
Maresciallo			
Maggiore/Maresciallo Aiutante			
Luogotenente	III	74,00	148,00
Sottotenente			
Tenente			
Capitano			

Art. 24. *Permessi brevi*

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'[articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'[articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#).

Art. 25. *Licenza straordinaria per congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'[articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'[articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽³⁾, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽³⁾, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli [articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) ⁽³⁾, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151».

Art. 26. Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
 4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'[articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'[articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) e dell'[articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266](#), qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
 5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.
-
-

Art. 27. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'[articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 28. *Trattamento di missione*

1. All'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), [il comma 2](#) è sostituito dal seguente:

«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Art. 29. *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#) e dell'[articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito con [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'[articolo 18 del decreto-legge 25 marzo](#)

1997, n. 67, convertito con *legge 23 maggio 1997, n. 135*, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 30. *Efficienza dei servizi istituzionali*

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 53, comma 1, dopo la lettera e)*, è aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'*articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183*, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.»;

b) all'*articolo 59*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;

2) al comma 2, la parola «20» è sostituita dalla seguente: «30».

2. Al *decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53* è sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'*articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».

Art. 31. *Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità*

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394*, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'*articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*, operano anche nei casi previsti dall'*articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78*.

Art. 32. Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, è corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 33. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'[articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 34. Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

	Risorse disponibili (importi in milioni di euro)
Corpo di polizia	8,00 a decorrere dal 2018
Arma dei carabinieri	
Guardia di Finanza	4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Titolo III

Art. 35. Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 36. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'[articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), complessivamente pari a euro 775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 365, punto a\), della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), per euro 115.761.312, dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 365, punto a\), della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) e, per euro 373.160.650, dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), tra l'altro, le seguenti materie:

trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;

disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;

introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;

riassetto della disciplina dell'indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;

rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonché le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;

eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;

rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali; introduzione di istituti retributivi nei confronti di «*sensor operator*»;

rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);

previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;

previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;

valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'[articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151](#), compatibilmente con le peculiarità organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;